CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio Federale il 24 ottobre 2026

INDICE

INDICE 2

1. INTRODUZIONE 3

1.1. Premessa 3

1.2. Obiettivi del Codice Etico 5

1.3. Contenuto del Codice Etico 5

1.4. Destinatari 6

1.5. Obblighi dei Destinatari 7

2. PRINCIPI GENERALI 8

2.1 Principio di legalità 8

2.2 Rispetto della persona 8

2.3 Tutela della salute, sicurezza dei lavoratori 9

2.4 Imparzialità 9

2.5 Trasparenza 10

2.6 Riservatezza 13

2.7 Valori olimpici e principio di non violenza 15

3. CANONI DI COMPORTAMENTO 15

3.1 Canoni di comportamento delle risorse umane 15

3.2 Canoni di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 19

3.3 Canoni di comportamento nei rapporti con i fornitori e collaboratori esterni 20

3.4 Canoni di comportamento nei rapporti con altri interlocutori rilevanti 21

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI 22

4.1 Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni 22

4.2 Segnalazioni 23

4.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 231 23

4.4 Efficacia del Codice Etico e conseguenze sanzionatorie 24

4.5 Approvazione e revisione del Codice Etico 25

1. INTRODUZIONE

1.1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, la Federazione Italiana Tennis e Padel (di seguito anche "Federazione") è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dai principi enunciati dal D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del CONI, ed in conformità dello statuto di quest'ultimo, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.

La Federazione Italiana Tennis e Padel è riconosciuta dal CONI, ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

È costituita da tutte le società e associazioni sportive che senza scopo di lucro praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel, il tennis in carrozzina ed il padel in carrozzina, e, quali attività sperimentali e non esclusive, il pickleball ed il pickleball in carrozzina.

Al primo comma dell'articolo 2 dello statuto sono indicati i fini istituzionali della Federazione quali:

- lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach tennis, del padel, del tennis in carrozzina e del padel in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;
- la promozione dell'attività sportiva con l'inserimento di attività prodromiche alle discipline della FITP come gli sport in modalità elettronica (E-Sport);
- la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle norme sportive antidoping del CONI, alle quali la FITP aderisce incondizionatamente o delle disposizioni







del Codice mondiale antidoping della WADA;

- lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dalla World Tennis, dal CONI e dal CIP;

- la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel, del tennis in carrozzina e del padel in carrozzina;

- l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici.

La Federazione Italiana Tennis e Padel è costantemente impegnata nel perseguimento dei propri fini istituzionali, con un atteggiamento di completa integrazione nei diversi contesti culturali e sociali in cui opera.

Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali la Federazione si conforma altresì ai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, nonché al Codice della giustizia sportiva.

Lo statuto nonché i regolamenti federali che disciplinano il tesseramento di atleti, dirigenti, soci degli affiliati, ufficiali di gara e tecnici, si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. La Federazione è l'organismo autorizzato dalla World Tennis (WT), da Tennis Europe (TE), dalla International Padel Federation (FIP) e dalla European Padel Federation a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, e del tennis in carrozzina e del padel in carrozzina nel territorio nazionale ed a rappresentarli in campo internazionale.

La Federazione al fine di ottimizzare la gestione delle proprie attività e di garantire servizi di qualità ai propri stakeholder, si avvale della collaborazione di quattro società a responsabilità limitata, controllate dalla Federazione stessa in forma diretta o indiretta[1].

In particolare, il Gruppo FITP è composto dalla Federazione e dalle seguenti società controllate:

- Sportcast S.r.l., titolare del canale televisivo tematico SuperTennis e della piattaforma multimediale di streaming SuperTennis+, che si occupa di diffondere al grande pubblico gli eventi degli sport di racchetta e di raccontare l'attività svolta dalla Federazione sul territorio;

- Mario Belardinelli S.S.D. a r.l., impegnata nelle attività di preparazione e supporto tecnico-agonistico di base per la valorizzazione dei giovani atleti del movimento e nella diffusione tra i più giovani dei valori etici dello sport;

- FITP Business & Media S.r.l., che gestisce le attività di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale della Federazione e coordina e supervisiona le attività di programmazione

1Nel presente documento con il termine FITP si intende la Federazione Italiana Tennis e Padel e le sue controllate

operativa, sviluppo e gestione del piano di produzione degli eventi sportivi organizzati dalla FITP;

- FITP Servizi e Finanza S.r.l., che opera quale agente nei servizi di pagamento per conto di un istituto di moneta elettronica e offre, agli affiliati, ai tesserati della FITP e a terzi, servizi, anche a carattere finanziario, attraverso il marchio Sportpay, primo circuito di pagamento dedicato al mondo dello sport.

Il presente Codice Etico (di seguito anche "Codice") costituisce, inoltre, parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo e rappresenta la base su cui è fondato il sistema di controllo preventivo ai fini del D. Lgs. 231/01 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche".

1.2. Obiettivi del Codice Etico

Il Codice Etico ha l'obiettivo di declinare i valori ed i doveri etici e comportamentali che tutti gli stakeholder, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell'espletamento delle proprie attività.

La FITP fonda l'esercizio delle proprie attività sul rispetto dei principi etici di seguito illustrati e farà ogni sforzo al fine di improntare ai medesimi principi la gestione delle funzioni in essa presenti.

Il presente Codice è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione di detti principi all'interno della FITP, nonché a fungere da elemento distintivo e qualificativo della medesima nei rapporti con i terzi.

La FITP aspira a mantenere e sviluppare rapporti etici positivi con i dipendenti, i tesserati, i circoli affiliati, i consulenti ed i collaboratori, i fornitori e la collettività in generale nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Codice è improntato ad un ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio di tutte le parti coinvolte e nel rispetto del ruolo di ciascuno.

FITP richiede, pertanto, che ogni soggetto interagisca con la stessa e con le sue controllate secondo principi e regole ispirate dall'idea di condotta etica.

1.3. Contenuto del Codice Etico

Il presente Codice Etico fornisce i principi generali ed i canoni di comportamento ai quali la FITP si vuole attenere nel normale svolgimento della sua attività.

Definisce inoltre le linee guida da seguire nel recepimento del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Il Codice Etico illustra i diritti, i doveri e le responsabilità della FITP rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento dei propri scopi istituzionali. Il Codice fissa, inoltre, standard di riferimento e canoni di comportamento che devono avvalorare i processi decisionali ed orientare i comportamenti della Federazione.

Inoltre, il presente Codice Etico, anche alla luce del Decreto Legislativo 39/2021, sancisce i principi etici e di condotta che la FITP ritiene fondamentali – e che pertanto sono mandatori per tutti i Destinatari – nell'espletamento delle proprie attività al fine di garantire la corretta tutela e il raggiungimento dei propri obiettivi in materia di:

- promozione dei Diritti fondamentali dei tesserati;
- promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- repressione di ogni forma di abuso e discriminazione, sia attraverso la conoscenza e condivisione di tali tematiche sia prevedendo specifiche tutele ed organi a ciò deputati.

Il Codice definisce le responsabilità etiche e gli impegni per i consiglieri, i revisori dei conti, i dipendenti, i tesserati, gli affiliati, i consulenti ed i collaboratori della Federazione nell'assunzione e nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Le disposizioni contenute nel Codice integrano le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale e dell'ordinamento sportivo settoriale, con particolare riferimento ai doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede ai quali tutti i cittadini sono tenuti.

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio Federale ed è vincolante per tutti i soggetti che operano in nome e per conto della FITP. Deve quindi ritenersi parte integrante del rapporto di lavoro.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della FITP può giustificare una condotta non conforme ai principi enunciati nel presente documento.

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha nominato un Organismo di Vigilanza al fine di vigilare sul funzionamento, sull'adeguatezza, sull'efficacia e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

1.4. Destinatari

I principi generali ed i canoni di comportamento enunciati nel presente Codice Etico devono ispirare l'attività di tutti coloro che operano, dall'interno o dall'esterno, nella sfera di azione della FITP e, in generale i Destinatari del Modello, ivi inclusi i suoi stakeholder.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- i componenti dell'Organo di Amministrazione[2] si ispirano ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi di impresa;

- i membri dell'Organo di controllo[3] e dell'Organo di Amministrazione assicurano il rispetto dell'osservanza dei contenuti del Codice nell'esercizio delle proprie funzioni e rappresentano con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti e collaboratori al fine di indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni;

- i dirigenti danno concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia e la coesione;

- i dipendenti, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice;

- i fornitori, i consulenti, i tesserati ed i circoli affiliati o chiunque abbia instaurato un rapporto di collaborazione con la FITP e tutti coloro che operano in nome e per conto della Federazione uniformano la loro condotta al Codice Etico.

È richiesto a tutti i Destinatari di osservare e, per quanto di propria competenza, di far osservare i principi contenuti nel Codice: in nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della FITP giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli qui enunciati. In caso di dubbio su come procedere la questione dovrà essere sottoposta all'attenzione del Responsabile del settore federale competente o dovranno essere richiesti chiarimenti al Segretario Generale della FITP.

La FITP si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice mediante:

- distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali e a tutti i dipendenti;

- messa a disposizione dei Destinatari sui siti internet federali;

- inserimento nei contratti/accordi con soggetti terzi di apposita previsione di conoscenza e rispetto del Codice Etico e del Modello 231, a pena della risoluzione del contratto stesso.

1.5. Obblighi dei Destinatari

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati a principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alle verifiche e ai controlli, secondo le norme vigenti e le procedure interne.

[2] Il Consiglio Federale per la Federazione Italiana Tennis e Padel e il Consiglio di amministrazione per le società controllate aventi forma giuridica di società

[3] Il Collegio dei Revisori dei Conti per la Federazione Italiana Tennis e Padel e il Collegio sindacale per le società controllate aventi forma giuridica di società

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della FITP.

2. PRINCIPI GENERALI

Il Codice Etico costituisce un insieme di principi generali e canoni di comportamento la cui osservanza è di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, per il regolare svolgimento delle attività, per l'affidabilità e l'immagine della Federazione e delle discipline sportive sotto la propria egida, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo.

I Destinatari sono tenuti, nei rapporti con terzi, a mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni e improntato alla massima correttezza ed integrità.

La Federazione Italiana Tennis e Padel, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini sportivi, opera altresì nell'assoluto rispetto della legge e delle normative vigenti nei Paesi in cui svolge la propria attività, in armonia con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del CONI, del CIO (Comité International Olympique o Comitato Olimpico Internazionale) e della Federazione Internazionale (WT).

2.1 Principio di legalità

La FITP agisce nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali dell'uomo, come riconosciuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e, comunque, ha come principio etico imprescindibile il rispetto della normativa vigente. La FITP adotta tale principio di legalità come inderogabile e i Destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti.

La violazione della legge non può in nessun caso e per nessuna ragione costituire un mezzo per conseguire un vantaggio o un interesse proprio o per la Federazione.

La FITP non avvierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi al principio di cui sopra.

2.2 Rispetto della persona

La FITP si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo e condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi pertanto a prevenire e condannare ogni forma di discriminazione, abuso o violenza.

Per il mantenimento del predetto impegno, la FITP si ispira al rispetto ed alla promozione dei diritti umani che considera inalienabili ed imprescindibili prerogative per la costruzione di una Federazione fondata sul rispetto dei principi di libertà di espressione, uguaglianza, solidarietà e

sulla tutela dei diritti civili, politici, sociali, economici e culturali così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali.

Inoltre, la FITP riconosce l'importanza primaria della tutela dei minori e ne reprime ogni forma di abuso, fisico e psicologico, di sfruttamento e condanna il lavoro minorile.

I Destinatari si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona a prescindere dalla cultura, dalle idee politiche, dalle convinzioni personali, dall'orientamento sessuale e l'identità di genere della stessa.

Le società ed associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Tennis e Padel e i loro dirigenti devono vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi, sia sul piano tecnico-sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno.

2.3 Tutela della salute, sicurezza dei lavoratori

Le attività della Federazione devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard internazionali e alle leggi ed ai regolamenti relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

Ogni persona di FITP, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso, dei colleghi e dei terzi.

È garantito a tutte le persone di FITP, nell'espletamento delle proprie mansioni professionali e durante lo svolgimento di eventi, un ambiente sicuro e confortevole. In particolare, la FITP si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e dagli altri specifici atti normativi in materia.

2.4 Imparzialità

La FITP considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione sia interna che esterna alla FITP.

La FITP contrasta e sanziona qualunque atteggiamento, anche solo apparentemente discriminatorio, che riguardi nazionalità, stato di salute, età, sesso, religione, orientamenti morali, filosofici o politici, preferenze o attitudini sessuali, dei suoi interlocutori.

Le persone di FITP, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono attenersi al criterio dell'imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni, se non sulla base ed in considerazione di valutazioni tecnico-professionali.

2.5 Trasparenza

La FITP ritiene proprio dovere ed interesse fornire a fornitori, organismi sportivi e di vigilanza e, in genere, a terzi, informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, nel rispetto delle normative vigenti.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e semplice e di norma fornite tramite comunicazione scritta.

2.5.1 Il sistema dei controlli interni

La FITP riconosce la massima importanza al controllo interno inteso come un processo, svolto dagli esponenti della Federazione, finalizzato ad agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali, a salvaguardare le risorse, ad assicurare la conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili, a predisporre bilanci e dati economico-finanziari attendibili, veritieri e corretti.

A tal fine FITP ha creato e sviluppato nel tempo un insieme di strumenti, procedure e meccanismi idonei a gestire il funzionamento ed il monitoraggio della Federazione.

Ben consapevole che il sistema di controllo interno rappresenti un elemento che caratterizza una buona gestione, la FITP si impegna ad operare affinché la sensibilità del personale evolva nel tempo alle necessità del controllo.

Allo stesso tempo, ciascun dipendente di FITP, nell'ambito della propria funzione, è responsabile della definizione, aggiornamento e corretto funzionamento del sistema di controllo.

I dipendenti sono tenuti a cooperare al corretto funzionamento dei sistemi di controllo, a custodire responsabilmente i dati aziendali e a non farne uso improprio o promettere ad altri di farlo.

2.5.2 Il Sistema contabile

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del management o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di attuare comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche

materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutte le persone di FITP far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le persone di FITP che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore, o all'Organismo di Vigilanza.

2.5.3 Il Bilancio della FITP

Il Bilancio della FITP è reso pubblico, dopo l'approvazione del CONI, mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale (www.fitp.it). Il Bilancio ed in genere l'informativa finanziaria della Federazione deve essere conforme ai principi e criteri amministrativi e contabili approvati dal Consiglio Nazionale del CONI ed alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

2.5.4 Antiriciclaggio e attività illecite

La FITP condanna e reprime qualsiasi forma di impiego di denaro contante (fatta eccezione per le spese di "piccola cassa") per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, adottando strumenti di incasso e pagamento tracciabili e vieta espressamente l'utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Incassi per contanti sono ammessi, secondo gli importi regolati dalla legge e pur tenendo in considerazione che la FITP favorisce il pagamento secondo metodi di pagamento tracciabili, per le attività tipiche della FITP quali ad esempio il tesseramento, la biglietteria ed i centri estivi.

In ogni caso, la FITP condanna l'utilizzo anche di altri beni e utilità di provenienza comunque illecita o criminale, ivi compreso il riciclaggio.

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni, nazionali ed internazionali, relative al riciclaggio ed è fatto loro espresso divieto di svolgere, ovvero di consentire ad altri di svolgere, attività criminali e comunque illecite; a tal fine, prima di stabilire relazioni professionali, le persone di FITP sono tenute a verificare preventivamente, anche attraverso la raccolta delle informazioni finanziarie necessarie, la rispettabilità, la buona reputazione e la legittimità delle controparti di compiere operazioni.

La FITP non accetta e condanna fermamente tutte le forme di attività aventi finalità terroristiche e/o di tipo mafioso e/o che abbiano come finalità l'eversione dell'ordine democratico; pertanto, è fatto espresso divieto a tutte le persone di FITP di attuare qualsiasi atteggiamento e comportamento comunque connesso ad attività illecite di qualsiasi genere.

2.5.5 Integrità e correttezza nella gestione delle operazioni finanziarie

La società opera nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. Fornisce alle Autorità competenti comunicazioni complete, corrette, accurate, tempestive e comprensibili e collabora con eventuali indagini o procedimenti.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- assicurare che ogni operazione sia autorizzata secondo i poteri definiti, correttamente registrata e supportata da adeguata documentazione. Le registrazioni devono essere accurate, complete e trasparenti, comprese le transazioni in contanti, nei casi consentiti, indipendentemente dal loro importo;

- assicurare che i fondi della clientela ricevuti o gestiti nell'ambito dei servizi di pagamento siano mantenuti distinti dalle risorse proprie della società, garantendone la tracciabilità e l'utilizzo esclusivamente per le finalità cui sono destinati, nel rispetto delle rispettive competenze e degli accordi con l'intermediario preponente;

- verificare l'identità e l'affidabilità delle controparti prima di avviare il rapporto, secondo la normativa applicabile e le procedure di riferimento, adottando verifiche proporzionate al rischio e documentandone gli esiti. Nell'ambito dei servizi di pagamento, i Destinatari collaborano agli adempimenti di identificazione e adeguata verifica della clientela nel rispetto delle competenze e delle istruzioni dell'intermediario preponente;

- verificare, prima di avviare un rapporto o effettuare un'operazione e successivamente quando il livello di rischio lo richiede, che la controparte o il Paese interessato non siano soggetti a sanzioni o restrizioni che impediscano il rapporto o l'operazione, astenendosi da qualsiasi condotta volta ad eluderle;

- prestare la massima attenzione alle operazioni insolite o sospette e segnalarle immediatamente alle funzioni competenti secondo le procedure applicabili, senza gestirle in autonomia. Nell'ambito dei servizi di pagamento, deve essere assicurata la tempestiva trasmissione delle informazioni rilevanti al referente dell'intermediario preponente, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e ferme restando le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza per i profili di competenza;

- fornire ai circoli affiliati, ai tesserati e a terzi informazioni accurate, veritiere e non fuorvianti sui servizi offerti, sulle relative condizioni e sui costi, rappresentando chiaramente i ruoli dei soggetti coinvolti e utilizzando la documentazione e le comunicazioni autorizzate;

- assicurare una gestione corretta e tempestiva delle richieste e dei reclami, trasmettendoli ai soggetti competenti e collaborando alla loro trattazione nel rispetto delle rispettive responsabilità.

È fatto espresso divieto di convalidare operazioni o pagamenti in assenza di adeguata autorizzazione o senza certezza sul beneficiario, di nascondere o ignorare errori nei registri, nonché di prendere parte, in qualsiasi forma, a furti, frodi, appropriazioni indebite o falsificazioni.

I principi del presente paragrafo si applicano a tutto il Gruppo e, in particolare, a FITP Servizi e Finanza S.r.l., società richiamata al paragrafo 1.1, che svolge l'attività di agente in attività finanziaria nei servizi di pagamento. In tale veste, la società promuove presso i circoli affiliati, i tesserati e terzi i servizi di pagamento di un istituto di moneta elettronica e gestisce, per conto della Federazione, i flussi di pagamento tra la Federazione, i circoli affiliati, i tesserati e terzi. Per la natura di questa attività, la società è tenuta al rispetto di specifici obblighi in materia di antiriciclaggio e di trasparenza e riconosce che la fiducia di tutti i soggetti coinvolti dipende dall'integrità e dalla sicurezza delle operazioni che svolge

2.6 Riservatezza

2.6.1 Tutela del patrimonio aziendale

Ogni Destinatario è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche e i supporti informatici, le attrezzature, i prodotti aziendali, le informazioni e/o il know-how della FITP.

In particolare, ogni Destinatario deve:

- utilizzare i beni aziendali secondo le policy aziendali, osservando scrupolosamente tutti i programmi di sicurezza per prevenirne l'uso non autorizzato o il furto;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse della FITP;
- non esprimere commenti inappropriati che possano recare danno all'immagine aziendale;
- custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria password personale e il proprio codice di accesso alle banche dati aziendali;
- non riprodurre per uso personale i software aziendali, né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione;
- mantenere il segreto sulle informazioni riservate riguardanti la FITP evitando di rivelarle a terzi soggetti.

I Destinatari sono tenuti a tutelare la sicurezza e l'integrità dei sistemi informatici e dei dati, anche relativi alle operazioni di pagamento, evitando accessi, utilizzi o modifiche non autorizzati e segnalando tempestivamente alle funzioni competenti eventuali anomalie o incidenti di sicurezza.

Ogni Destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi.

2.6.2 Comunicazione aziendale

Le informazioni e le comunicazioni della FITP destinate all'esterno devono essere veritiere e corrette.

Nelle relazioni con l'esterno, la diffusione di informazioni deve essere effettuata dalle sole funzioni preposte e deve essere approvata dal Segretario Generale.

La Federazione assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie.

2.6.3 Tutela della Privacy

La FITP si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie persone e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

La FITP intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

La Federazione Italiana Tennis e Padel si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

Le persone di FITP devono salvaguardare il carattere riservato delle informazioni cui hanno avuto accesso nell'adempimento delle proprie attività lavorative, anche se tali informazioni non sono specificatamente classificate come riservate e non riguardano in modo specifico la FITP ma fornitori o organismi pubblici, collegati con le attività della stessa.

L'inadempienza all'obbligo di riservatezza costituirà grave inadempimento se implica la divulgazione o se offre l'opportunità di divulgazione di informazioni riservate relative alle decisioni e alle attività della Federazione.

Le informazioni dovranno essere mantenute riservate in conformità con le normative vigenti sino a quando non diverranno di dominio pubblico.

La circolazione interna delle informazioni è limitata ai soggetti portatori di un effettivo interesse a conoscerle e ad utilizzarle, i quali si astengono dal parlarne senza motivo o in luoghi non appropriati, anche per evitare di incorrere in rivelazioni involontarie. La divulgazione a terzi delle informazioni riservate e comunque ad uso interno richiede l'autorizzazione del responsabile, nel rispetto delle procedure interne.

I dati relativi agli affiliati, ai tesserati e terzi e alle loro operazioni di pagamento devono essere trattati esclusivamente per finalità lecite e determinate, nel rispetto dei ruoli e delle autorizzazioni attribuiti. È vietato utilizzarli o comunicarli per finalità ulteriori prive di un idoneo presupposto di liceità.

2.6.4 Tutela dell'immagine

La buona reputazione e/o l'immagine di FITP rappresenta una risorsa essenziale.

Le persone di FITP si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice nei rapporti tra colleghi, clienti e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli standard comuni richiesti dalla Federazione.

2.7 Valori olimpici e principio di non violenza

I Destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare la rigorosa osservanza dei valori olimpici durante lo svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative.

Questi valori incorporano i concetti di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il doping, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

Sotto tali ultimi aspetti si rammenta che la FITP ripudia qualsivoglia forma di violenza, fisica e verbale, nello svolgimento di qualsiasi attività.

I Destinatari sono tenuti non solo a rispettare tale principio ma anche a farsi portavoce di tali principi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, negli eventi e nelle attività agonistiche.

Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rispetto delle regole, osservando tutte le comuni prassi del *fair play* sportivo, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

I Destinatari del Codice si impegnano pertanto a denunciare la pratica di doping e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

3. CANONI DI COMPORTAMENTO

3.1 Canoni di comportamento delle risorse umane

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alle verifiche e ai controlli, secondo le norme vigenti e le procedure interne al fine di:

- salvaguardare gli interessi di tutti quei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività della Federazione che hanno interesse in relazione alle decisioni, alle iniziative strategiche e alle possibili azioni svolte;

- assicurare un metodo di lavoro efficiente, affidabile, corretto, impostato al rispetto di regole legali e di principi etici ritenuti adeguati.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Sono proibite, senza eccezioni, pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

3.1.1 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutti i Destinatari del Codice devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; la Federazione si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

È fatto divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;

- fumare nei luoghi di lavoro.

3.1.2 Gioco d'azzardo e scommesse

Tutti i Destinatari del Codice devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un ambiente sano e scevro da condotte che mettano a rischio l'integrità dei colleghi e della Federazione.

La Federazione vieta qualsiasi comportamento – da parte dei Destinatari del Modello - che possa determinare una alterazione degli esiti di competizioni sportive, sia che coinvolgano direttamente la Federazione sia riferibili a diverse competizioni sportive, dalle quali la Federazione possa ricavare un vantaggio.

Si rappresenta altresì che costituisce illecito penalmente rilevante:

- l'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio ad un partecipante ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, affinché sia raggiunto un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione;

- l’esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente riconosciuto dallo Stato o su attività sportive gestite dal CONI;
- l’organizzazione, l’esercizio, la partecipazione e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ivi inclusa (ex artt. 718 e 720 del Codice Penale) la tenuta, la partecipazione o l’agevolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, di un gioco d’azzardo caratterizzato dall’aleatorietà della vincita o della perdita e dalla posta in gioco costituita da una qualsivoglia utilità economica.

Indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale delle condotte, la Federazione vieta categoricamente l’esercizio di qualsiasi attività che implichi il compimento di qualsivoglia gioco o attività ludica con poste in denaro da parte dei Destinatari che, in qualsiasi modo possano essere influenzate da informazioni avutesi durante o comunque relative allo svolgimento della propria attività lavorativa.

3.1.3 Sviluppo e tutela delle risorse umane

Le persone sono elemento indispensabile per l’esistenza della Federazione.

La dedizione e la professionalità del management e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della FITP.

La Federazione Italiana Tennis e Padel si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del management e dei dipendenti, affinché, nell’ambito della prestazione lavorativa, l’energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di lavoro sia nella protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

La FITP si impegna ad offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna.

A tal riguardo, si evidenzia che la FITP ritiene fondamentale promuovere la parità di genere anche nell’ambito della valorizzazione delle Risorse umane, condannando qualsivoglia comportamento idoneo a costituire una discriminazione di genere sotto tale profilo.

Nell’ambito di gestione e selezione del personale, la FITP si impegna a rispettare e promuovere pratiche volte a verificare la reputazione e l’integrità dei candidati. Nella fase di selezione del personale, la FITP si impegna a garantire che i candidati non siano in alcun modo coinvolti in attività illecite o criminali, in particolare quelle legate alla corruzione o al terrorismo.

La Federazione auspica che i Destinatari, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno. La FITP interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A

questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile.

In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

Nessun Destinatario del Codice Etico deve abusare del ruolo rivestito, né porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi. Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

3.1.4 Conflitti di interesse e principio di non concorrenza

La Federazione riconosce e rispetta il diritto di tutte le persone di FITP a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della FITP, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Federazione.

I Destinatari del Codice sono tenuti ad evitare e a segnalare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, può determinare conflitto di interesse:

- avere interessi economici e finanziari, anche attraverso familiari, con fornitori;
- strumentalizzare la propria posizione funzionale alla realizzazione di interessi contrastanti con quelli della FITP;
- concludere, perfezionare o avviare proprie trattative e/o contratti - in nome e/o per conto della FITP- che abbiano come controparte propri familiari o soci, ovvero persone giuridiche di cui si sia titolare o cui si sia comunque interessato; avvantaggiarsi personalmente di informazioni riservate e di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno della FITP. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente segnalata al Segretario Generale o all'Amministratore Delegato, il quale informa l'Organismo di Vigilanza.

3.1.5 Omaggi, regali e benefici

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali e promozionali sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla legge, ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni e alle linee guida del presente Codice Etico.

È vietato a tutto il personale del Gruppo FITP offrire, promettere, corrispondere, o autorizzare qualcuno a dare - direttamente o indirettamente - qualunque bene di valore o altre utilità ad un

Pubblico Ufficiale o ad un privato, al fine di ottenere un beneficio per sé, per il Gruppo ovvero per una delle Società del Gruppo.

Tali condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi personali, per altri o per la Federazione.

È vietato offrire a terzi e accettare da terzi promesse di denaro, regali, doni e benefici che, violando le leggi, potrebbero compromettere l'integrità o la reputazione delle persone o della FITP stessa e che potrebbero influenzare - o sembrare influenzare - lo svolgimento delle proprie mansioni, nonché la propria facoltà di giudizio professionale, fatta eccezione per omaggi di modico valore, ovvero di natura appropriata che siano imputabili a normali relazioni di cortesia commerciale e comunque conformi agli usi normativi e sociali vigenti.

Tale previsione si riferisce sia ai regali promessi o offerti a qualsiasi dipendente o ai propri familiari, sia a quelli ricevuti da qualsiasi dipendente o dai propri familiari, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio. Il dipendente che riceva omaggi o trattamenti di favore (per sé o per i propri familiari) non direttamente ascrivibili a normali forme di cortesia rientranti nel modico valore sopraindicato, dovrà informare l'Organismo di Vigilanza e rifiutare/restituire quanto ricevuto.

In ogni caso, è necessario evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui possa emergere un conflitto d'interesse con la FITP, che possa interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice.

La Federazione condanna i comportamenti sopra riportati in quanto non consentiti dalla legge e dal Codice Etico.

3.2 Canoni di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La FITP, attraverso le proprie persone, coopera attivamente e pienamente con le pubbliche amministrazioni e le istituzioni pubbliche.

I dipendenti della Federazione, nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili alla FITP, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da trasparenza, correttezza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e delle procedure aziendali.

Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di modico valore o comunque di valore tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dai soggetti competenti e documentate in modo adeguato.

È fatto divieto, direttamente o attraverso intermediari, consegnare somme di denaro o altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività

nell'espletamento dei propri doveri. Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse finalità sopra vietate.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

3.3 Canoni di comportamento nei rapporti con i fornitori e collaboratori esterni

La Federazione Italiana Tennis e Padel si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della performance nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice.

Nei contratti di acquisto, di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso la Federazione;
- adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e del Modello 231 e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti, a pena della risoluzione del contratto;
- osservare e richiedere l'osservanza del Codice, prevedendo specifiche sanzioni per l'eventuale violazione dello stesso;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali;
- riferire tempestivamente al proprio superiore, e al Garante, le possibili violazioni del Codice e del Modello 231.

FITP porta a conoscenza dei fornitori/dei collaboratori esterni il contenuto del presente Codice e del Modello 231, mediante messa a disposizione dello stesso e inclusione nei contratti della conferma della conoscenza di tali documenti e dell'obbligo del loro rispetto.

Sono vietate e perseguite la corruzione, i favori illegittimi, i comportamenti collusivi, le sollecitazioni di vantaggi, la corresponsione di benefici materiali ed immateriali nonché di altri vantaggi finalizzati ad influenzare o compensare i dipendenti di FITP.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

3.4 Canoni di comportamento nei rapporti con altri interlocutori rilevanti

3.4.1 Rapporti con organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali ed associazioni

La FITP non finanzia partiti sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza).

La FITP non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (ad esempio, a sindacati, associazioni ambientaliste o a tutela dei consumatori); è tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri:

- finalità riconducibile agli scopi istituzionali di FITP;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito di FITP.

3.4.2 Rapporti con la collettività

La Federazione, coerentemente con la propria missione, è consapevole dell'influenza che le proprie attività producono sulla vita sociale e culturale della collettività. Si impegna, dunque, a massimizzare il valore fornito alla collettività, mediante l'organizzazione di eventi di carattere sportivo e culturale in linea con le istanze della stessa collettività.

Le attività della Federazione sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che FITP ha nei confronti di tutti i propri stakeholder e in particolare delle comunità locali in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e di interazione con la società civile rappresentano un valore fondamentale dell'azienda.

La Federazione si impegna pertanto a diffondere la conoscenza dei valori e dei principi aziendali al proprio interno e anche all'esterno.

3.4.3 Rapporti con i media

Le persone di FITP sono tenute a non fornire informazioni a organi di comunicazione, senza esserne stati specificamente e previamente autorizzati dalle funzioni competenti.

La Federazione contrasta e respinge ogni forma di disinformazione e/o di diffusione non accurata e/o imprecisa di notizie che concernano sé stessa, la sua attività e il suo personale.

Nei casi sopra evidenziati, saranno assunte tutte le iniziative più opportune dirette a tutelare l'immagine e gli interessi della Federazione e a garantire la correttezza dell'informazione riguardante la Federazione, ivi compresa quella di carattere legale.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI

I principi generali ed i canoni di comportamento enunciati nel presente Codice Etico devono ispirare l'attività di tutti coloro che operano, dall'interno o dall'esterno, nella sfera di azione della FITP.

Compete in primo luogo ai consiglieri e al management dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

Per la piena osservanza del Codice, ciascuna Persona potrà rivolgersi, anche direttamente, all'Organismo di Vigilanza.

4.1 Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni

Ad ogni persona di FITP è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascuna persona di FITP di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice e del Modello 231;
- richiedere ai terzi, con i quali FITP entra in relazione, la conferma di aver preso conoscenza del Codice e del Modello 231;
- riferire tempestivamente ai propri responsabili e all'Organismo di Vigilanza, proprie rilevazioni o notizie fornite da stakeholder circa possibili casi o richieste di violazione del Codice;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza e con le funzioni incaricate dalle procedure specifiche

alla verifica delle possibili violazioni;

- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Resta inteso che nessuno potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza; qualora, dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione, la persona ritenga di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

4.2 Segnalazioni

Tutti gli stakeholder possono segnalare, per iscritto ed in forma non anonima attraverso appositi canali di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando, eventualmente, l'autore e il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni, adeguatamente circostanziate e con riferimenti specifici volti a conseguire una valutazione, possono essere inviate tramite i seguenti canali:

- piattaforma Web dedicata accessibile al seguente link (canale valido anche per le segnalazioni anonime): https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/fitp/91075;
- casella di posta elettronica: odv231@fitp.it (canale non valido in caso si intendesse effettuare una segnalazione anonima);
- incontro diretto presso la sede della Federazione su esplicita richiesta del segnalante, tramite l'indirizzo e-mail di cui sopra.

Ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, l'Organismo di Vigilanza comunica la propria valutazione al Consiglio Federale formulando una proposta in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine di attivare la procedura disciplinare prevista. Al termine dell'iter istruttorio dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le decisioni assunte e le relative motivazioni, sia in caso di archiviazione che di applicazione di sanzioni disciplinari.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei Codici Disciplinari aziendali, laddove applicabili.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, per tale intendendo ogni atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione.

È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

4.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 231

Il controllo circa il rispetto del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza 231.

Più precisamente, all'Organismo di Vigilanza 231 sono attribuiti i seguenti compiti, nell'ambito del Codice Etico:

- controllare il rispetto del Codice Etico;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali e alle presunte violazioni del Codice Etico ad esso riferite;
- dare supporto operativamente nella interpretazione e attuazione del Codice Etico, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
- seguire e coordinare la revisione periodica del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- predisporre e approvare il piano di comunicazione e formazione etica;
- segnalare le eventuali violazioni del Codice Etico, suggerendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate.

L'Organismo di Vigilanza presenta inoltre al Collegio dei Revisori dei Conti e al Presidente, che ne riferiscono al Consiglio Federale, una relazione semestrale sull'attuazione e l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice.

4.4 Efficacia del Codice Etico e conseguenze sanzionatorie

L'osservanza delle norme del Codice e del Modello 231 deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le persone di FITP ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

Per quanto riguarda i dipendenti della Federazione, il rispetto del presente Codice e del Modello 231 è parte integrante delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'art. 2105 (Obbligo di fedeltà) del Codice Civile e degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice e del Modello 231 potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall'art 7, Legge n.300/1970, con ogni conseguenza di Legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Per quanto riguarda i Destinatari diversi dai dipendenti (fornitori, consulenti, tesserati, circoli affiliati, o chiunque abbia instaurato un rapporto di collaborazione con la FITP) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice e del Modello 231, la FITP si riserva il diritto alla risoluzione dei relativi rapporti contrattuali.

4.5 Approvazione e revisione del Codice Etico

L'adozione e la revisione del Codice è approvata dal Consiglio Federale di FITP, su proposta del Presidente, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e diffuso a tutte le società del Gruppo.

La proposta di revisione è formulata tenuto conto della valutazione degli stakeholder con riferimento ai principi e contenuti del Codice, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.

Per effetto della diffusione nel gruppo, il Codice Etico si applica a tutte le società controllate dalla Federazione.